

LAVORO AUTONOMO – INFERMIERE – REGIME FORFETTARIO

Anche nel 2026, il **Regime Forfettario** resta il riferimento principale per le piccole imprese e i professionisti che cercano semplicità contabile e tassazione agevolata.

Rispetto al 2024 e al 2025 o addirittura agli anni precedenti, gli elementi chiave del Forfettario non cambiano, tuttavia riteniamo opportuno riepilogare quanto esistente

Cosa varia nell'anno 2026:

In pratica non c'è nessun cambiamento rispetto all'anno 2025. Si attendeva l'aumento del reddito imponibile oltre la soglia degli 85mila euro, ma, purtroppo, non è stato possibile. Lo Stato italiano deve applicare una direttiva europea che, molto chiaramente, impone, in merito al regime di franchigia IVA (caso dei forfettari, o meglio, delle piccole imprese in genere) il limite massimo dei ricavi pari ad € 85mila e, quindi, **NON** può essere aumentato

Fortunatamente, per il 2026, così com'è stato per il 2025, è confermato il limite di 35.000 euro per i redditi percepiti da lavoro dipendente o assimilati, per l'accesso e il mantenimento del regime. Quindi, salvo ulteriori modifiche, se il reddito percepito, generato da lavoro dipendente o assimilato, risulta inferiore ai fatidici 35mila euro, hai il diritto all'accesso al regime agevolato (forfettario)

Si tenga conto che per reddito complessivo si intende, ad esempio, quanto riportato nelle caselle da 1 a 5 della parte dati fiscali della CU dell'anno immediatamente precedente.

Tecnicamente, l'importo viene definito, "imponibile fiscale".

La disposizione è contenuta nella Bozza di Bilancio, ma, attenzione, deve ancora essere approvata.

La vera novità, è che i coefficienti di redditività, in virtù dell'art. 1 del DL 81/2005 sono in attesa di approvazione, al fine che siano più coerenti con la nuova classificazione Ateco prevista dall'anno 2025.

Certamente, però, in attesa di tale modifica, gli infermieri forfettari dovranno continuare a determinare il reddito imponibile, applicando i coefficienti di redditività, attualmente in vigore, ai ricavi lordi conseguiti.

Accesso al regime agevolato

Facendo un veloce riepilogo, vediamo in concreto le condizioni necessarie all'accesso al regime agevolato e quali sono i principali vantaggi e semplificazioni rispetto alle altre metodologie di contabilità

- Le imposte non seguono la logica degli scaglioni annuali (fino a 28mila il 23% da 28.001 a 50.000 il 35% - previsto 33% da 01.01.2026 – da 50.001 a salire il 43%) ma è dovuta esclusivamente l'imposta sostitutiva ridotta al 15% o al 5%.
- Per tutti c'è l'esenzione dal pagamento dell'IVA. Non devi addebitare l'Iva in fattura e non effettui liquidazioni periodiche dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Rammentiamo che per gli esercenti attività sanitaria (Infermieri e assimilati) l'IVA è da sempre **NON** dovuta in quanto beneficiano del disposto di cui all'Art. 10 punto 18 D.P.R. 633/1972 che concede l'esenzione Iva alle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza".
- La **NON** applicazione della Ritenuta d'Acconto
- Nel regime Forfettario, il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività, (che altro non è che una percentuale associata ad ogni codice Ateco), ai ricavi conseguiti nell'anno fiscale. In questo modo, soltanto una parte dei compensi lordi percepiti è soggetta a tassazione, mentre la restante parte è riconosciuta come spesa forfettaria. Ricorda che i ricavi sono intesi come la somma che hai effettivamente incassato durante l'anno fiscale ad esclusione del contributo di rivalsa (vedremo in seguito).
- Sei esonerato dalla presentazione degli ISA - Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. (non sei soggetto all'applicazione dei coefficienti di redditività o meglio, degli ex studi di settore)

Questi vantaggi rendono il Regime Forfettario appetibile anche per il 2026 e vediamo in pratica come si effettuano i calcoli relativi:

Nel Regime Forfettario, il reddito imponibile, cioè la base sulla quale si calcolano l'imposta e il contributo soggettivo (vediamo in seguito cos'è), è dato da questa formula:

totale complessivo reddito lordo meno percentuale abbattimento forfettario = reddito imponibile tassabile
o, più semplicemente,

reddito complessivo lordo per coefficiente di redditività

In base al codice ATECO relativo all'attività svolta è previsto il valore percentuale del coefficiente di redditività.

Per gli infermieri, il codice ATECO 2025 è 86.94.01

Di conseguenza, proprio grazie a questo meccanismo, non tutti i ricavi sono soggetti a tassazione, ma soltanto l'importo derivante dall'applicazione della percentuale indicata da ogni coefficiente di redditività (non è una novità, esisteva una formula simile già nell'anno 1990 - Legge denominata Formica).

Proprio per il fatto che non è deducibile alcun tipo di spesa, la parte dei ricavi che non è tassata è riconosciuta come spesa forfettaria omnicomprensiva.

Ed ora, il caso specifico:

Infermiere iscritto all'OPI: il tuo codice Ateco (86.94.01) ha un coefficiente di redditività del 78%, e quindi devi versare l'imposta sostitutiva sul 78% di quanto incassi: il restante 22% è riconosciuto dallo Stato come spesa forfettaria globale, che sia stata, sostenuta o meno

Attenzione: come già scritto sopra, nel sistema del regime forfettario non puoi dedurre i costi reali/effettivi che hai sostenuto (ad esempio: acquisto auto e spese connesse, presidi medicali, ecc...); unico caso ammesso invece, sono i contributi previdenziali obbligatori (quelli versati a ENPAPI) nell'anno d'imposta, che diventano deducibili prima di calcolare l'imposta sostitutiva.

Cosa significa "deducibili"? vuol dire che vanno a dedurre il reddito dichiarato.

Anche nel 2026, l'imposta sostitutiva nel Regime Forfettario ha un'aliquota fissa del 15%, che, però, può scendere al 5% per i primi 5 anni, a condizione che:

- Non devi aver esercitato attività d'impresa nei tre anni precedenti all'inizio della tua attività, nemmeno in forma associata o familiare.
- L'attività che stai per intraprendere non deve configurarsi come mera prosecuzione di una precedente attività svolta come dipendente o autonomo. Da questo caso sono solamente esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni.
- In caso di rilevazione di un'attività avviata da un altro soggetto, i ricavi dell'anno precedente devono essere in linea con quelli previsti dalla normativa del Regime Forfettario 2026.
- Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, devi adottare il Regime Forfettario fin dal primo anno di attività: se avvii l'attività con altro regime fiscale e poi passi al Forfettario, non puoi applicare il 5% ma, semmai, hai diritto al 15% se rientri nella casistica relativa
- se per qualsiasi motivo abbandoni il regime forfettario (ad esempio cessi l'attività e poi la riprendi), anche se sei ancora nella durata del quinquennio dalla prima apertura, non puoi più applicare il 5%, ma esclusivamente, ricorrendone i requisiti, il 15%

Questa aliquota agevolata, rende il Regime Forfettario, estremamente conveniente nei primi anni, soprattutto per chi avvia un'attività da zero.

Dopo aver parlato dell'imposta sostitutiva, a seguire, ci occuperemo della contribuzione obbligatoria .

Se l'imposta sostitutiva è una flat tax, cioè una tassa piatta uguale per tutti i contribuenti, invece, i contributi variano in base al tuo inquadramento fiscale; nel ns/ caso avremo un Libero Professionista con una cassa specifica dedicata che è

INFERMIERE ISCRITTO A ENPAPI

La contribuzione dovuta è visibile sul sito: www.enpapi.it che cercheremo di riassumere come segue:

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo obbligatorio dovuto annualmente da ogni iscritto all'Ente ,è pari al 16% del reddito netto professionale (al netto delle spese), derivante da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.

L'iscritto – in fase di trasmissione dei dati reddituali – può selezionare un'aliquota superiore a quella minima obbligatoria, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale; tale opzione, è valida per il solo anno in cui viene richiesta ma è rinnovabile anche in seguito (anche se, a parere di chi scrive, non è particolarmente utile, salvo il caso di redditi notevoli)

In ogni caso, è dovuto un contributo soggettivo minimo (quota fissa) pari ad € 1.600,00 annui.

Gli importi relativi al contributo soggettivo versato (16% + fisso), è deducibile ai fini IRPEF.

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo dovuto annualmente da ogni iscritto all'Ente è rappresentato da una maggiorazione percentuale pari al 4%, da applicare ai corrispettivi che concorrono a formare il reddito lordo dell'attività autonoma di tipo infermieristico. La maggiorazione deve essere riscossa direttamente dall'iscritto, nei confronti del privato, dell'associazione, della cooperativa sociale, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale emesso e rilasciato.

È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo (quota fissa) pari ad € 150,00 annui.

IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Il contributo di maternità dovuto annualmente da ogni iscritto all'Ente, è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste iscritte, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151.

L'importo del contributo di maternità dovuto è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ENPAPI ed è anch'esso, deducibile ai fini IRPEF.

FRAZIONABILITA' DEI CONTRIBUTI MINIMI

In caso di iscrizione all'Ente o di esonero dalla contribuzione con decorrenza in corso d'anno, i contributi annui soggettivi e integrativi minimi obbligatori sono ridotti per tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di non iscrizione o di esonero dalla contribuzione.

Resta comunque l'obbligo di versare integralmente il contributo in percentuale sul reddito prodotto (parliamo del 16% e del 4%).

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

Il contributo soggettivo minimo (quello a quota fissa) può essere ridotto del 50%, su richiesta dell'iscritto, nei seguenti casi:

- a) contestuale svolgimento di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno
- b) sospensione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare
- c) fino al compimento del trentesimo anno di età
- d) per i titolari di partita IVA per i primi quattro anni di iscrizione

La riduzione si applica al solo contributo soggettivo minimo (quota fissa); è comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale del reddito professionale prodotto (16%)

Attenzione però: la riduzione non è automatica ma deve sempre essere richiesta/comunicata preventivamente, all'atto dell'iscrizione ad ENPAPI (rammentiamo che l'obbligo di iscrizione decorre dal 1° giorno di inizio attività (apertura della Partita IVA) entro il 60° giorno da tale data

Si rimanda nuovamente, per ulteriori specifiche, al sito: www.enpapi.it

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Negli ultimi anni, il Governo ha prorogato la scadenza del primo versamento della Dichiarazione dei Redditi (modello Unico), che è fattibile, dalla scadenza iniziale come saldo anno precedente e primo acconto, anche in modalità rateale, maggiorato degli interessi (che sono minimi) e poi, il 2° acconto al 30 novembre. Gli importi di imposta e contributi dovuti a novembre non sono solitamente rateizzabili, tuttavia negli ultimi anni fiscali, il Governo ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento delle imposte sui redditi entro il 16 gennaio dell'anno successivo, con un pagamento differito; oppure a rate, da gennaio a maggio; anche in questo caso con l'applicazione di interessi (seppur minimi)

PARCELLAZIONE (FATTURAZIONE) ELETTRONICA PER I FORFETTARI

La fattura elettronica è un documento fiscale, in formato XML, che il titolare di Partita Iva emette al cliente sia esso AZIENDA oppure ENTE al termine dell'erogazione di un servizio, per formalizzare e richiedere il pagamento dell'importo dovuto.

Nel Regime Forfettario 2026 la fattura elettronica è obbligatoria e va trasmessa in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (detto anche SDI), grazie ad un gestionale di fatturazione elettronica.

In fattura devi inserire il Codice destinatario (quando parliamo di Aziende/Enti), che altro non è se non un codice alfanumerico che identifica il destinatario della fattura, oppure la sua PEC, se non sei in possesso di un codice destinatario.

Ci sono però alcune eccezioni: ci sono delle Partite Iva che anche nel 2026 possono adottare il Regime Forfettario senza dover emettere fatture elettroniche da trasmettere direttamente al cliente privato.

Infatti i professionisti sanitari (Infermieri) hanno il divieto permanente di emettere fatture elettroniche per le prestazioni che erogano ai privati, per ragioni di privacy. Obbligata invece è la trasmissione annuale dei dati relativi alle prestazioni sanitarie che hanno erogato sempre ai privati, direttamente al Sistema Tessera Sanitaria; i loro pazienti possano quindi “scaricare” le spese mediche che hanno sostenuto in fase di modello 730 e la scadenza, ricordiamo, dal 01.01.2026, sarà entro il giorno 31 del mese di gennaio

Una nota particolare però, deve essere sottolineata. L'esenzione dall'applicazione dell'IVA non esonera il soggetto dall'applicazione della cosiddetta imposta di bollo, meglio nota come “marca da bollo”

Quindi, i forfettari devono applicare una marca da bollo di 2 euro sulle parcelle (fatture) di importo superiore a 77,47 e si può scegliere se:

- addebitare il bollo al cliente/paziente/utente applicandolo direttamente sulla parcella (è adesivo) e diventa componente positivo di reddito (anche se in sostanza si tratta di rimborso di spese).
- Indicare la dicitura “imposta di bollo virtuale assolta” (occorre una dichiarazione/richiesta preventiva – chiedere al Commercialista) e il valore dei bolli incassati dal Cliente viene versato trimestralmente, tramite F24, direttamente all'Agenzia delle Entrate, con apposito codice tributo (anche in questo caso, diventa componente di reddito)
- Ultima soluzione: NON addebitare l'imposta di bollo (si applica il bollo senza effettuare l'addebito; in questo caso NON diventa componente positivo di reddito)

COSA VA INDICATO SULLE PARCELLE (FATTURE) EMESSE

Per far notare al cliente/paziente/utente che chi emette il documento fiscale, rientra nel Regime Forfettario, la normativa obbliga all'inserimento di tre differenti diciture:

- Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazione
- Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni;

- Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.

Gli Infermieri, obbligati all'iscrizione all'ENPAPI, aggiungono in parcella/fattura, una maggiorazione del 4% del lordo, a titolo di RIVALSA. Si tratta di un importo extra, applicato sul valore della prestazione e dovrà poi essere versato a ENPAPI (vedi parte contribuzione obbligatoria)

Facciamo, per chiarezza ulteriore, un esempio specifico ipotizzando di poter rientrare nel 5%:

1° anno con richiesta riduzione al 50% contributo soggettivo

anno 2026			
Descrizione	Importo	Costi	Valore
Compensi lordi percepiti	10.000,00		
Cassa di previdenza incassata 4% pari a € 400,00			
Costo deducibile 22%		2.200,00	
Imponibile tassabile	7.800,00		
Imposta dovuta 5%	390,00		
Imposte da versare a saldo			390,00
1° acconto da versare a giugno 2027 50% imposta a saldo			195,00
2° acconto da versare a novembre 2027 50% imposta a saldo			195,00
Totale imposte da versare			780,00
ENPAPI contributo soggettivo fisso	800,00		
ENPAPI contributo maternità	150,00		
ENPAPI contributo al 16%	1248,00		
ENPAPI contributo di rivalsa già incassato	400,00		
Totale da versare a ENPAPI			2.598,00

Nb: per i versamenti ENPAPI vedere sul sito le scadenze previste

2° anno ipotizzando sempre un incasso lordo di 10.000,00 euro

anno 2027			
Descrizione	Importo	Costi	Valore
Compensi lordi percepiti	10.000,00		
Cassa di previdenza incassata 4% pari a € 400,00			
Costo deducibile 22%		2.200,00	
Contributi pagati a ENPAPI anno 2026		2.198,00	
Imponibile tassabile	5602,00		
Imposta dovuta 5%	280,10		
Imposte da versare a saldo			280,10
1° acconto da versare a giugno 2028 50% imposta a saldo			140,50
2° acconto da versare a novembre 2028 50% imposta a saldo			140,50
Totale imposte da versare			560,20
ENPAPI contributo soggettivo fisso	800,00		
ENPAPI contributo maternità	150,00		
ENPAPI contributo al 16%	896,32		
ENPAPI contributo di rivalsa già incassato	400,00		
Totale da versare a ENPAPI			2.246,32

Nb: per i versamenti ENPAPI vedere sul sito le scadenze previste